



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Paolo IMPRODA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione conseguito;

VISTA la produzione di una seconda istanza integrativa della prima, presentata dal sig. **Paolo IMPRODA**;

VISTA l'Attestazione n. n. 75158 rilasciata in data 3/05/2017 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento nell'ambito Diritto*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTE le sentenze del TAR, sezione III bis, n. 1784 e 1790 REG.PROV.COLL. pubblicate in data 15 febbraio 2021, che hanno disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

VISTO che l'Amministrazione ha emesso provvedimento di diniego nei confronti dell'istante considerando una "*irregolarità grave non sanabile*" la presenza di identici certificati - Nivel 1

N. 09 dell' 08/03/2016 e Nivel 2 N. 55 del 04/07/2016 - rilasciati con medesima data e numero di protocollo anche ad altri richiedenti;

CONSIDERATO che il decreto di diniego emesso da questa Amministrazione è stato impugnato dall'interessato e ha dato luogo alla sentenza del TAR n. 8694/2021 pubblicata in data 21 luglio 2021 che ha accolto il ricorso per la sola parte avversa al diniego di riconoscimento dell'abilitazione SU MATERIA anche evidenziando che "i documenti dell'Ateneo in questione siano stati considerati validi dal Ministero dell'Istruzione romeno in sede di rilascio dell'Adeverinta";

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alle citate Sentenze del TAR;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dagli interessati, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1922 del 20.10.2021, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. 12756 del 22.07.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX Ambito territoriale di Caserta, ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dell'interessato presso l'ITE "A. Gallo" di Aversa (CE);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario:
- Laurea Specialistica in "Giurisprudenza", conseguita presso la Seconda Università degli studi di Napoli in data 26. 03. 2010;
- b) titolo professionalizzante: *Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II 2015/16 e 2016/2017* - rilasciati rispettivamente con n. 965 del 12/05 2017 e con n. 964 del 12/05/2017 presso l'Università "DIMITRIE CANTEMIR" di Tirgu Mures (Romania),

posseduto dal cittadino italiano sig. **Paolo IMPRODA**, nato a Caserta (ITALIA), il 2 febbraio 1984, per gli effetti della sentenza del TAR n. 8694/2021 pubblicata in data 21 luglio 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

A46 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca